Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Mercoledì, 7 marzo 1934 - Anno XII** — **Numero 56**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " vegganSi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 gennaio 1934, n. **301.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. **302.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. **303.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al « Modus vivendi » italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcooliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al « Mo-

dus vivendi » italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcooliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 304.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, contenente disposizioni sulla disciplina delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione e sulle società fiduciarie, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 e del presente R. decreto-legge non si applicano alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti di previdenza amministrati per legge dalla Cassa depositi e prestiti, agli Enti di cui ai comma *a*), *b*), *g*) dell'art. 2 del citato decreto-legge ed all'art. 5 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, nonchè agli Enti e Società di mutuo soccorso che provvedano al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a L. 2000 o di rendite non maggiori di L. 400 annue. Restano abrogate le altre disposizioni derogative contenute nel predetto art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966 ».

In fine dell'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

« Resta pure inalterata la disciplina delle Casse di soccorso dei ferro-tranvieri istituite per effetto della legge 14 luglio 1912, n. 835, e disciplinate dal R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, sostituito dal R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 305.
Disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPITOLO I.

Dei titoli e delle tolleranze.

Art. 1.

Tutti i lavori di platino, di oro e di argento destinati ad essere posti in commercio debbono essere al titolo legale e portare impresso il marchio prescritto dalla legge.

Art. 2.

Il titolo o proporzione del metallo prezioso contenuto nell'oggetto si esprime in millesimi, esclusa ogni indicazione di carati.

I titoli legali da garantirsi a completa fusione sono i seguenti:

per il platino: 950 millesimi;

per l'oro di qualsiasi colore: 750 millesimi, 585 millesimi, 500 millesimi, 333 millesimi;

per l'argento: 925 millesimi e 800 millesimi.

E' tuttavia ammesso, per i lavori di oro e di argento, qualsiasi altro titolo superiore rispettivamente a 750 millesimi e 925 millesimi.

Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino.

Art. 3.

E' accordata sui titoli delle materie prime garantite dai venditori una tolleranza di saggio di 5 millesimi per il platino, di 2 millesimi per l'oro e di 3 millesimi per l'argento.

Detta tolleranza non è ammessa nelle vendite di materie preziose di qualunque specie alla Regia zecca ed alla Banca d'Italia.

Art. 4.

Sono accordate le seguenti tolleranze in meno sui titoli legali autorizzati dal precedente articolo 2 pei lavori in oro, argento e platino:

a) nei lavori di platino massiccio e di pura lastra, 5 millesimi; nei lavori d'oro massiccio e di pura lastra, 3 millesimi; nei lavori di argento massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;

b) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di oro a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di argento a saldatura semplice, 10 millesimi;

c) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino 25 millesimi;
di oro 20 millesimi;
di argento 20 millesimi.

Il metallo costitutivo, saldatura esclusa, nei lavori di cui alle lettere *b*) e *c*) non deve essere di titolo inferiore a quello tollerato per i lavori di cui alla lettera *a*).

CAPITOLO II.

Del marchio di identificazione.

Art. 5.

Le materie prime di platino, di oro e di argento, devono portare impresso il marchio del fornitore legalmente depositato e il titolo in millesimi, e, a richiesta dell'interessato, anche il marchio dell'ufficio del saggio dei metalli preziosi.

Art. 6.

Qualsiasi oggetto contenente platino, oro e argento non può essere posto in vendita al pubblico se non porti impresso in modo visibile il marchio del produttore applicato, nella parte inamovibile, col punzone consegnato dall'ufficio del saggio all'interessato e seguito dall'indicazione di uno dei titoli in millesimi indicati all'art. 2 per l'oro e l'argento, e delle lettere P.T. per il platino.

Il marchio del produttore è composto della sigla speciale per ciascuna Provincia, assegnata dal competente ufficio del saggio dei metalli preziosi a tutte le fabbriche esistenti in tutta la sua giurisdizione provinciale, e del numero progressivo assegnato dall'ufficio stesso a ciascuna fabbrica della Provincia. Il numero dovrà risultare incorporato nel disegno costituente la sigla provinciale.

La cifra indicante i millesimi dovrà essere racchiusa in una losanga sugli oggetti d'oro ed in ovale sugli oggetti d'argento.

Per gli oggetti che non consentono una diretta punzonatura questa sarà applicata su piastrina dello stesso metallo unita all'oggetto stesso mediante saldatura (non a stagno).

Gli oggetti di fabbricazione mista con oro o argento o qualsiasi altro metallo, dovranno portare su ciascuno dei metalli di cui sono composti l'indicazione dei titoli corrispondenti.

Solo quando ciò non sia tecnicamente possibile, e sempre che il metallo di peso inferiore non sorpassi il tre per cento del peso totale dell'oggetto, i titoli dei diversi metalli saranno tutti impressi sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti composti di parti diverse, fabbricate con uno stesso metallo (come catene e relative forniture) devono risultare di titolo uguale in tutte le loro parti anche in quelle di peso inferiore ad un grammo.

Art. 7.

I banchi e gli altri commercianti in metalli preziosi greggi e coloro che intendono fabbricare direttamente in proprie officine o stabilimenti, o assumersi la responsabilità della lavorazione, ovvero importare dall'estero oggetti contenenti platino, oro, argento, debbono richiedere al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi la registrazione del proprio marchio di identificazione. A tale scopo l'interessato dovrà presentare la relativa domanda, corredata dalle indicazioni previste nel regolamento, nonchè della bolletta della tassa di cui all'articolo 20.

L'ufficio del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data della richiesta, assegna alla ditta richiedente il suo numero caratteristico, fa eseguire presso la Regia zecca il punzone del marchio provinciale e del numero caratteristico che consegna all'interessato, dietro rimborso delle spese.

Art. 8.

Gli oggetti importati dall'estero possono essere posti in vendita nel Regno purchè il titolo del metallo prezioso in essi contenuto risponda o sia superiore a uno di quelli ammessi nel Regno per il metallo stesso e ciò risulti dal marchio interno assegnato e depositato nelle forme di cui all'art. 7 impresso su ciascuno oggetto per cura dell'importatore e che indichi il titolo ammesso a norma dell'art. 2, corrispondente o immediatamente inferiore a quello reale.

Art. 9.

Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore e del titolo:

a) i lavori in metalli preziosi per odontoiatria;

b) gli oggetti autentici di antichità;

c) gli oggetti o strumenti per usi industriali;

d) gli strumenti e apparecchi di fisica e chimica;

e) gli oggetti preziosi di peso inferiore a un grammo;

f) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fine o di coltura applicate superi di almeno 10 volte il valore del metallo;

g) le medaglie fabbricate dalla Regia zecca.

Gli oggetti usati, non aventi pregio di antichità, potranno essere posti in vendita al pubblico solo se contengono oro, e argento e platino a titolo non inferiore a quello minimo ammesso per ciascun metallo e siano muniti dal fabbricante o commerciante che li mette in vendita, di un marchio speciale assegnato e depositato nelle forme di cui all'art. 7.

Il marchio dovrà essere seguito dall'indicazione del titolo reale quando questo corrisponde a uno di quelli ammessi per il rispettivo metallo oppure del titolo ammesso immediatamente inferiore quando il titolo reale non risulti corrispondente a uno di quelli ammessi.

Art. 10.

Gli oggetti destinati all'esportazione non sono soggetti agli obblighi di cui alla presente legge, ma non possono essere posti in vendita al pubblico per nessun titolo, se non siano in precedenza messi in regola con la presente legge.

I negozianti, i commissionari o commercianti all'ingrosso, solo se muniti di apposita licenza per l'esportazione, da chiedere, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, ai Consigli provinciali dell'economia corporativa, potranno acquistare presso i fabbricanti oggetti dichiarati per l'esportazione, ma saranno tenuti, prima di prenderne consegna, a fare una dichiarazione descrittiva di tali oggetti all'ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

CAPITOLO III.

Degli oggetti dorati, placcati, rinforzati ed argentati.

Art. 11.

E' fatto divieto d'imprimere il titolo in millesimi e in carati sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati e rinforzati con metalli preziosi, oppure sugli oggetti d'oro, di argento e di platino nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse quale mastice, piombo, ecc.

CAPITOLO IV.

Della responsabilità.

Art. 12.

Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato salvo l'azione di rivalsa.

Art. 13.

La vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi fra produttori e commercianti deve essere in ogni caso accompagnata da regolare fattura rilasciata dal venditore nella quale sarà indicato l'oggetto, la qualità del metallo predominante, il marchio del produttore, il titolo in millesimi e quanto altro occorre ad identificare l'oggetto stesso.

Per gli oggetti preziosi che a tenore dell'art. 9, comma *e*), sono esenti dall'applicazione del marchio, il titolo ed il marchio del produttore dovranno essere indicati in fattura.

CAPITOLO V.

Della vigilanza.

Art. 14.

Per assicurarsi dell'osservanza delle norme di questa legge gli ispettori metrici e del saggio hanno facoltà di accedere nei locali adibiti alla produzione o al commercio di oggetti contenenti metalli preziosi, di verificare le merci ivi giacenti o in lavorazione, e di controllare mediante la pietra di paragone e con quegli altri mezzi che non deteriorino l'oggetto e che mirino a stabilire il titolo, l'applicazione dei marchi in conformità della legge.

Detti ispettori hanno altresì facoltà di verificare il punzone per accertare, prendendone se del caso le impronte, che si tratta di quelli consegnati ai produttori dall'ufficio del saggio e che possono ancora essere convenientemente adoperati.

In caso di dubbio sui titoli o di sospetta frode, i suddetti ispettori dovranno redigere regolare verbale, e in loro presenza il produttore o commerciante proprietario dell'oggetto, dovrà chiudere l'oggetto stesso in plico sigillato e inviarlo immediatamente al competente ufficio di analisi.

Se l'oggetto sarà trovato rispondente alle disposizioni della presente legge, verrà rispedito dall'ufficio di analisi al proprietario.

In caso contrario l'oggetto verrà trasmesso alla autorità giudiziaria a norma dell'art. 16.

In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a sottoporre l'oggetto al saggio dell'ufficio di analisi, si procederà al prelevamente di ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.

Art. 15.

I saggi occorrenti ai fini della presente legge saranno eseguiti con i metodi ufficiali prescritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione da tassa di bollo.

Art. 16.

Quando al saggio dell'oggetto risulti che il titolo dichiarato non risponde al titolo effettivo, il capo dell'ufficio del saggio presenterà relazione circostanziata alla autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di cui all'articolo 14 ed il certificato del saggio con l'ammontare della relativa spesa che dalla sentenza di condanna sarà posta a carico del contravventore.

Art. 17.

Qualora agli effetti giudiziari il giudice ritenga necessario disporre la revisione dell'analisi di cui all'articolo 14 ne incarica l'ufficio centrale dei metalli preziosi.

Art. 18.

Le organizzazioni sindacali dell'industria e del commercio, ogni qualvolta abbiano sospetti che i prodotti di cui alla presente legge siano stati fabbricati o messi in vendita in contravvenzione alle norme contenute nella legge stessa, potranno richiedere alle autorità competenti il prelievo di tali prodotti e dei campioni relativi.

CAPITOLO VI.

Delle sanzioni.

Art. 19.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti, qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme di questa legge si applicano le sanzioni seguenti:

a) chiunque produce o pone in commercio oggetti d'oro, argento, platino senza i marchi e le dichiarazioni in fattura, previsti dalla presente legge, ovvero con marchi non corrispondenti al punzone registrato presso l'ufficio provinciale del saggio dei metalli preziosi, è punito con la ammenda da L. 200 a L. 5000;

b) chiunque produce o pone in commercio oggetti di metalli preziosi di titolo inferiore a quello impresso sull'oggetto stesso o dichiarato in fattura, o di titolo diverso da quelli ammessi dalla presente legge per i vari metalli preziosi, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

CAPITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 20.

Tutti coloro che sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 7 dovranno presentare al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, la domanda della concessione del marchio, accompagnata da una quietanza di versamento di concessione governativa fissata in L. 200.

Detta tassa verrà ridotta a L. 75 per quelle ditte che non siano state inscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle L. 8000.

La concessione è soggetta a una rinnovazione annuale dietro pagamento di una tassa di L. 150 riducibili a L. 50 per quelle ditte che non siano state inscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle L. 8000.

Art. 21.

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun oggetto fabbricato con metalli preziosi dovrà uscire dalle officine o dalle fabbriche senza il relativo marchio di produzione ed il titolo in millesimi. Le rimanenze che — trascorso l'anno — si troveranno presso i fabbricanti potranno uscire dalle officine o dalle fabbriche purchè munite di un marchio speciale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 22.

Le rimanenze che all'entrata in vigore della legge si trovino presso i commercianti, potranno essere vendute al pubblico liberamente per la durata di un triennio. Successiva-

mente la vendita potrà aver luogo purchè i singoli oggetti prima dello scadere del triennio siano muniti di marchio speciale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 23.

Il Ministero delle corporazioni provvederà alla istituzione presso gli uffici governativi di controllo facoltativo dei metalli preziosi di cui alla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie II), di un servizio di verifica dei marchi di identificazione del produttore di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 22 e di quelli degli Stati esteri di cui all'art. 8 della presente legge.

Detti uffici, se richiesti, applicheranno al lato dei suddetti marchi che alla verifica risultassero autentici, un loro marchio speciale che servirà a provare l'eseguito controllo.

Art. 24.

Per provvedere alle spese necessarie per la applicazione della presente legge il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto l'aumento della tassa da L. 30 a L. 100 e da lire 12 a lire 45 rispettivamente per il rilascio e la rinnovazione annuale della patente per i fabbricanti e i commercianti di oggetti preziosi, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670.

Lo stesso Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 25.

Con provvedimento da emanarsi in base alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno stabilite le norme per il nuovo ordinamento dell'ufficio centrale e degli uffici provinciali metrici e del saggio nonchè gli organici di detti uffici e la procedura per l'assunzione del personale occorrente.

Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Art. 27.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 25.

Art. 28.

Ogni altra disposizione diversa e contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 306.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per la ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 307.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale, con le seguenti modificazioni:

Al comma 5° dell'art. 1, alle parole « a giudizio insindacabile dell'Ufficio » sono sostituite le seguenti: « a giudizio insindacabile del Ministero delle corporazioni ».

Al comma 1° dell'art. 2, alle parole « sei membri » sono sostituite le parole « sette membri ».

I comma 4 e 5 dello stesso art. 2 sono sostituiti dai seguenti:

« Quattro membri sono scelti fra i concessionari o esercenti di miniere di zolfo; uno su designazione del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele II per le Provincie siciliane; uno su designazione della Confederazione fascista dei sindacati dell'industria, e uno su designazione dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

« Tutti i membri durano in carica 4 anni. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente ».

Il 1° e 2° comma dell'art. 12 sono sostituiti dai seguenti:

« La vendita del minerale di zolfo non può essere effettuata dai produttori se non previa autorizzazione da conce-

dersi nei singoli casi dal Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio.

« La lavorazione (molitura e ventilazione) del minerale di zolfo e la vendita del prodotto così ottenuto sono consentite sotto le condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, a quelle aziende che abbiano effettuato tali lavorazioni e vendite prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e ciò in misura non eccedente la media delle rispettive produzioni accertate nel triennio 1930-1932 ».

Odiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 308.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1934, n. 309.

Modifica dell'art. 11 dello statuto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2728, col quale, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, venne concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti;

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, col quale furono approvati gli statuti delle Associazioni dei professionisti aderenti alla cennata Confederazione;

Vista la domanda in data 8 dicembre 1933, con la quale la Confederazione medesima ha chiesto che sia modificato l'art. 11 dello statuto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'art. 11 dello statuto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato si compone, oltrechè del segretario che lo presiede, dei seguenti altri membri:

a) n. 6 membri per i Sindacati aventi fino a 100 iscritti;

b) n. 8 membri per i Sindacati aventi da 101 a 200 iscritti;

c) n. 10 membri per i Sindacati aventi da 201 a 500 iscritti;

d) n. 14 membri per i Sindacati aventi un numero di iscritti superiore a 500 oppure, qualunque sia il numero degli iscritti, siano costituiti nelle città sedi di Corte di appello ».

Fra il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo, è inserito il comma seguente:

« Qualora la sezione dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra non abbia possibilità di provvedere alla nomina di sua competenza, tutti i membri del Direttorio saranno eletti dall'assemblea dei soci ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 176. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 310.

Varianti al R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore dell'Esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto 20 novembre 1933, n. 1609, che stabilisce il nuovo ordinamento del comando del Corpo di stato maggiore;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al 1° e al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sono sostituiti i seguenti:

« L'ammissione e il richiamo di ufficiali nel Corpo di stato maggiore, nonchè il trasferimento di ufficiali di stato maggiore nelle Armi di provenienza, anche senza promozione, sono proposti al Ministro per la guerra dal capo di stato maggiore dell'Esercito, comandante del Corpo di stato maggiore, in seguito al parere di apposita Commissione da lui presieduta.

« Di detta Commissione fanno parte il sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e i due generali addetti al Comando del corpo; per le deliberazioni della Commissione occorre siano presenti tutti i componenti.

« Nel caso in cui l'ufficiale preso in esame riporti parità di voti, il parere della Commissione sarà quello determinato dal voto del presidente, capo di stato maggiore dell'Esercito ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1934, n. **311**.
Modifiche alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;
Vista la legge 29 maggio 1933, n. 594;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche alle disposizioni concernenti l'avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1933, n. 594, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione all'avanzamento anticipato dei capitani suddetti avverrà secondo le norme stabilite dal R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127.

« Essi saranno dichiarati idonei all'avanzamento anticipato se nell'esame dei titoli prescritto dal 2° comma dello art. 94 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito otterranno un punto non inferiore ai 14/20 ».

Art. 2.

L'art. 2 della predetta legge 29 maggio 1933, n. 594, è sostituito dal seguente:

« I capitani del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio che si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 172 e 180 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito — tranne la condizione del biennio di comando del reparto corrispondente al grado di capitano — e che abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria od il corso superiore tecnico del genio, sono promossi non appena entrino nel primo sesto del ruolo di anzianità, nei limiti e con le norme stabilite dagli articoli 175 e 176 del predetto testo unico, quali risultano modificati in seguito alle disposizioni del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 178. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1934, n. **312**.
Modifica dell'art. 62 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue successive modificazioni;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di modificare l'art. 62 del testo unico precitato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la ma-

rina, di concerto con i Ministri per la guerra, per l'aeronautica, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 62 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n, 2007, modificato dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1787, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 62. — Il Ministro per la marina ha facoltà insindacabile di collocare in soprannumero dei quadri organici ufficiali ammiragli o generali della Regia marina, aventi grado di ammiraglio di divisione o contrammiraglio o corrispondenti, fino ad un massimo complessivo di quattro. Gli ufficiali ammiragli o generali da collocare in soprannumero possono essere scelti fra tutti quelli che rivestono tali gradi in servizio permanente, esclusi soltanto quelli che siano designati per l'avanzamento dalla Commissione speciale, se ammiragli di divisione o tenenti generali, o inscritti in quadro di avanzamento, se contrammiragli o maggior generali, e quelli che debbano lasciare il servizio per età entro un anno dalla data del provvedimento.

« Il Ministro per la marina può chiedere, se lo creda, la indicazione dell'ufficiale ammiraglio o generale da collocare in soprannumero, alla Commissione speciale di cui all'articolo 61, anche limitatamente ad un solo ruolo.

« Gli ammiragli di divisione ed i contrammiragli e gli ufficiali generali di grado corrispondente collocati in soprannumero rimangono fuori dei quadri organici, senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento, fino al raggiungimento del limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, od a riposo, a seconda della loro idoneità.

« Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non è ammesso alcun gravame, salvo il disposto dell'art. 31 del presente testo unico ».

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministrô per la marina è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 14. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1934.

Approvazione delle norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, portante proroga al premio di navigazione a favore della marina da carico per il 1934.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, numero 1812, che ha prorogato di un altro anno il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico, istituito col R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 417;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Sono approvate le seguenti norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, portante proroga del premio di navigazione a favore della marina da carico per il 1934.

Art. 1.

La liquidazione dei premi di navigazione relativi all'annata 1934 sarà effettuata nave per nave dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 8, primo comma, della legge (Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812).

Potranno tuttavia essere corrisposti dal 1° aprile, dal 1° luglio, dal 1° ottobre 1934 e dal 1° gennaio 1935, e cioè uno per ogni trimestre compiuto, degli anticipi in misura corrispondente al settanta per cento del premio guadagnato per la navigazione effettuata fino all'ultimo approdo del precedente trimestre. Tale percentuale potrà essere variata con ulteriori determinazioni del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

L'indicazione delle traversate ovvero dei periodi di armamento per i quali si chiede la liquidazione del premio deve risultare da un certificato rilasciato a richiesta dell'armatore ovvero del capitano della nave, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Sono autorizzati a rilasciare il certificato le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie, la Capitaneria di porto di Rodi, gli Uffici marittimi del Regno e delle Colonie retti da ufficiali di porto e i Regi consolati all'estero (escluse le agenzie consolari).

Art. 3.

Per le navi a propulsione meccanica (piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) il certificato deve essere redatto in base ai dati risultanti dal ruolo di equipaggio e, sussidiariamente, dal giornale nautico. Particolarmente il certificato dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, tipo, compartimento e numero d'iscrizione della nave;

b) numero, serie, data di rilascio del ruolo ed autorità che l'ha rilasciato;

c) indicazione in ordine cronologico dei porti di partenza e di arrivo, specificando per ciascun porto il giorno dell'arrivo e della partenza;

d) numero dei passeggeri eventualmente trasportati.

Per le traversate in corso al 1° gennaio e al 31 dicembre 1934 occorre altresì riportare nel certificato l'ora della partenza e dell'arrivo.

Come porti di arrivo e di partenza si intendono non solo i porti in cui ha inizio e fine il viaggio nel senso commerciale, ma anche tutti gli approdi intermedi in cui il ruolo di equipaggio risulti regolarmente vistato dall'autorità competente. Per gli approdi nei porti esteri in cui non esista un'autorità consolare italiana, occorrerà che le indicazioni contenute nel giornale nautico siano suffragate dal visto o da dichiarazione dell'autorità locale, ovvero da documento equipollente.

L'indicazione delle località in cui sono stati effettuati gli approdi deve essere fatta in modo esatto e completo, aggiungendo il nome dello Stato e della regione cui la località ap-

partiene quando esistono altri approdi dello stesso nome ed aggiungendo altresì le coordinate geografiche quando la località in cui è avvenuto l'approdo non corrisponda a punti già segnati sulla carta.

Qualora in qualche traversata sia stato superato il numero di dodici passeggeri imbarcati e siasi avverata l'ipotesi prospettata al secondo comma dell'art. 2 della legge, occorre che le indicazioni apposte sul certificato per ciascuna traversata siano integrate con le corrispondenti attestazioni delle autorità governative del Regno o delle Colonie o delle Regie rappresentanze all'estero, ovvero con la produzione delle richieste scritte d'imbarco avute dalle autorità estere; documenti tutti da allegarsi al certificato delle traversate. In ogni caso l'armatore dovrà aggiungere un prospetto dei prezzi di passaggio percepiti con gli opportuni elementi di confronto con i prezzi normali.

Nel caso in cui l'armatore intendesse valersi, per alcuna delle traversate incluse nel certificato, della facoltà concessagli dall'art. 3 della legge (ultimo comma), ne dovrà fare espressa richiesta nella domanda di liquidazione specificando con il nome della località e con la data segnati nel certificato, l'approdo che desidera non venga computato. Dovrà inoltre allegare una dichiarazione dell'autorità marittima entro la cui giurisdizione si trova l'approvo, nella quale venga attestato che la nave non vi ha compiuto operazioni di commercio oltre al rifornimento del combustibile occorrente per la navigazione (bunkeraggio). Tale dichiarazione non sarà rilasciata dall'autorità marittima competente se non in seguito a conforme comunicazione scritta da parte della competente autorità doganale che ne sarà all'uopo richiesta; e la comunicazione scritta dell'autorità doganale dovrà essere allegata in originale alla dichiarazione della autorità marittima.

Art. 4.

I piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario adibiti normalmente alla pesca ed abilitati anche al trasporto di merci possono conseguire il premio per le sole traversate compiute effettuando esclusivamente trasporto di merci. In tal caso nel certificato di cui all'articolo precedente dovranno essere indicate soltanto le traversate di cui sopra con l'espressa dichiarazione che in tali traversate la nave venne adibita esclusivamente al trasporto di merci.

Art. 5.

Per le navi a vela il certificato, compilato sulla scorta dei documenti menzionati nell'art. 3, dovrà contenere le indicazioni contemplate alle lettere *a)* e *b)* di detto articolo ed inoltre le indicazioni in ordine cronologico delle date di armamento e di disarmo in modo che risultino esattamente accertati i periodi di armamento. Dovrà, inoltre, essere accertato e dichiarato che durante i periodi di armamento la nave ha conservato sempre l'equipaggio minimo richiesto per le esigenze della navigazione. Non sarà, peraltro, tenuto conto, a tal fine, delle deficienze che si verificassero durante gli approdi, nelle more della sostituzione di persone sbarcate, purchè tali deficienze non superino il venticinque per cento del minimo suddetto.

Art. 6.

Qualora i dati prescritti dagli articoli 3, 4 e 5 non si potessero rilevare con certezza, ovvero per qualche approdo il ruolo ed il giornale non risultassero regolarmente vidimati, l'autorità che redige il certificato avrà cura di far risultare chiaramente ed ordinatamente le deficienze e le incertezze.

Il certificato, oltre la data della redazione, dovrà portare l'indicazione e la firma dell'autorità redigente.

Art. 7.

Per ottenere la liquidazione del premio, l'armatore determinato come nell'art. 53 del codice per la marina mercantile, ovvero un suo rappresentante, dovrà presentare o far pervenire domanda alla Capitaneria di porto del Regno nel cui compartimento la nave è inscritta.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile — e su di essa la Capitaneria di porto appone la data di presentazione ed il suo visto.

Per le navi inscritte nelle matricole degli Uffici circondariali marittimi di Roma, Molfetta e Lussinpiccolo, la domanda potrà essere presentata ai detti uffici, ai quali spetta in tal caso di provvedere ai compiti attribuiti alle Capitanerie di porto da questo e dai successivi articoli.

Qualora l'armatore di cui sopra è detto richiedesse l'anticipo di cui al capoverso dell'art. 1 delle presenti norme, ne farà domanda nella richiesta di liquidazione.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il certificato originale delle traversate di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 insieme agli eventuali allegati di cui agli ultimi due comma dell'art. 3 e al quarto comma del'art. 11;

b) i documenti di cui alle lettere *a)*, *d)* *e)* ed *f)* del seguente art. 9.

Art. 8.

La Capitaneria di porto deve esaminare il certificato di cui all'art. 2 e qualora vi trovasse dati inesatti o discordanze con le risultanze dei propri atti, provvederà alle opportune rettifiche mediante annotazioni da approvarsi anche dall'armatore o dal suo rappresentante. Ove questi non consentisse nelle rettifiche, la Capitaneria riferirà al Ministero per le ulteriori decisioni.

Trovato regolare ovvero rettificato il certificato, la Capitaneria lo completa con le seguenti indicazioni e dichiarazioni vistate e sottoscritte dal comandante del porto:

a) nome della nave e suo tipo (piroscafo, motonave, motoveliero, veliero con motore ausiliario o veliero).

b) numero di inscrizione in matricola, data e numero dell'atto di nazionalità ed autorità che l'ha rilasciato. Per le navi non ancora provviste di atto di nazionalità saranno indicate le date dei passavanti rilasciati alle navi stesse, e che erano in corso di validità, durante il periodo al quale si riferisce la domanda di liquidazione;

c) anno del varo;

d) stazza lorda risultante dal certificato della stazza eseguita a termini del regolamento per la stazzatura delle navi, approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202, con l'indicazione della data e del luogo del rilascio e del numero del certificato. Per le navi munite di certificato di stazza di data anteriore all'entrata in vigore del detto regolamento, esenti dall'obbligo delle misurazioni complementari di cui all'art. 37 del regolamento stesso per mancanza dei locali ivi indicati, sarà fatta seguire all'indicazione della stazza e degli estremi del certificato di cui è munita la nave, l'esplicita attestazione del motivo della mancata ristazza. Quando il certificato di cui attualmente è provvista la nave porta una data posteriore al 1° gennaio 1932 sarà anche indicata la stazza lorda risultante da altri precedenti certificati eventualmente rilasciati dopo tale data, nonchè dal certificato di cui era provvista la nave al 1° gennaio 1932, e di tutti questi precedenti certificati saranno indicati gli estremi come per l'attuale. Infine per le navi ancora provviste di passavanti provvisorio e di certificato di stazza estero, oltre ai dati relativi alla stazza lorda ed agli estremi del certificato,

sarà indicato lo Stato da cui tale certificato è stato rilasciato;

e) dichiarazione che si tratta di nave da carico, giusta l'art. 2 della legge (salvo il caso previsto dall'art. 4 delle presenti norme, nel quale caso dovrà invece dichiararsi che la nave, pure essendo normalmente addetta alla pesca, è altresì abilitata al trasporto merci);

f) dichiarazione che la nave di cui trattasi, per il periodo per cui si chiede il premio, non è stata addetta a servizi marittimi sovvenzionati indispensabili od utili contemplati da convenzioni regolarmente stipulate con lo Stato. Se la nave per lo stesso periodo avesse compiuto delle traversate appartenenti ad una linea libera cui la nave stessa sia adibita, sarà aggiunta l'indicazione di tale circostanza, facendo anche risultare la data di istituzione della linea;

g) nel caso che trattisi di nave acquistata all'estero dopo il 31 dicembre 1931; indicazione di tale circostanza;

h) dichiarazione che il firmatario della domanda o il suo rappresentato era armatore della nave ai sensi dell'art. 53 del Codice per la marina mercantile pel periodo di tempo durante il quale si effettuarono le traversate concorrenti al premio. Ovvero, trattandosi di veliero, per il periodo in cui questo restò armato. Se la domanda non fosse stata firmata dall'armatore, indicare il nome o i nomi degli armatori ai sensi del detto art. 53.

Art. 9.

La Capitaneria trasmette al Ministero la domanda di liquidazione corredata dai seguenti documenti:

a) una copia di carta libera di detta domanda;

b) il certificato di cui all'art. 2 e seguenti, in originale;

c) una copia in carta semplice di detto certificato;

d) copia autentica del certificato di classe o di navigabilità, secondo i casi, rilasciata dal Registro Italiano oppure dichiarazione di quest'ultimo da cui risulti che la nave, per il periodo per il quale viene richiesta la liquidazione del premio, rispondeva alle prescrizioni dell'art. 7, comma primo, della legge;

e) certificato della cancelleria del Tribunale, qualora l'armatore sia una società commerciale, ovvero del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, negli altri casi in cui si tratti di una ditta commerciale, dal quale risulti: 1° la legale costituzione o la composizione della società o ditta; 2° le persone che ne hanno la rappresentanza e la firma; 3° le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare in nome e per conto della società o ditta, anche se tali persone dovessero essere quelle stesse da indicarsi al n. 2.

Per le società commerciali le indicazioni di cui al n. 3 potranno risultare anche da speciale certificato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Potrà anche, per le società commerciali, ammettersi che il certificato di cui alla presente lettera e) sia rilasciato in tutte le sue parti ed in unico testo dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa sempre che contenga le esplicite dichiarazioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 294 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

f) due copie di carta libera di detto certificato.

Per le successive domande di liquidazione, presentate dallo stesso armatore, il certificato e le copie di cui alle lettere e) ed f) potranno essere omessi quando nessun mutamento risulti intervenuto nella costituzione e nella designazione dei rappresentanti e delegati della ditta o società armatrice. In tal caso sarà sufficiente che la Capitaneria, nel trasmettere gli atti al Ministero, faccia riferimento alla precedente trasmissione.

Il certificato e le copie di cui alle lettere e) ed f) saranno sempre omessi quando la ditta o società armatrice abbia chiesto con separata istanza o chieda con la stessa domanda di liquidazione il pagamento del premio mediante accreditamento in conto corrente o commutazione del mandato in vaglia cambiario.

Le copie di cui alle lettere a) e c) debbono essere autenticate dalla Capitaneria ed il certificato di cui alla lettera e) deve essere, quando prescritto, debitamente legalizzato.

Art. 10.

Per la navigazione compiuta nel mese di dicembre 1934 e per le traversate in corso al 31 dicembre 1934, sarà sufficiente, in via provvisoria, che l'armatore indichi nella domanda di liquidazione, da presentarsi entro il 31 gennaio 1935, le date di arrivo e di partenza per ciascuna traversata ovvero — per i velieri — le date d'inizio e fine dei periodi di armamento, specificando, per le traversate in corso al 31 dicembre 1934, le date di partenza e quelle, effettive o almeno probabili, di arrivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti prescritti alle lettere a), d), e) ed f) dell'art. 9, ed in calce alla stessa domanda la Capitaneria apporrà le indicazioni prescritte dall'art. 8, nonchè la data di presentazione.

Appena gli riuscirà possibile l'armatore dovrà completare la documentazione producendo il regolare certificato, in originale ed in copia, che sarà completato dalla Capitaneria con le indicazioni di cui sopra, restando tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di decidere in ogni tempo circa l'ammissione od esclusione dal premio in base alla documentazione prevista dal primo comma del presente articolo od agli eventuali accertamenti d'ufficio che essa credesse disporre.

All'infuori dei casi indicati al precedente comma il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di ammettere richieste di liquidazione del premio non presentate o non regolarmente documentate entro il termine del 31 gennaio 1935 quando la concessione sembri, a suo insindacabile giudizio, possibile e giustificata da circostanze eccezionali non imputabili all'armatore, circostanze che spetta, comunque, all'interessato di comprovare nel modo più esauriente all'atto della presentazione o della regolarizzazione della documentazione prescritta.

Art. 11.

Nella liquidazione dei premi non sarà tenuto conto delle frazioni di tonnellata inferiori o uguali a 50 centesimi; quelle superiori saranno calcolate per una tonnellata intera. Così pure nel calcolo del periodo di tempo agli effetti dello art. 6, terzo comma, della legge, non sarà tenuto conto delle frazioni di ora uguali o inferiori a 30 minuti primi, mentre quelle superiori saranno computate per un'ora intera.

Qualora, per le traversate in corso al 1° gennaio e al 31 dicembre 1934, non fosse possibile accertare l'ora della partenza o quella dell'arrivo, nel calcolare, agli effetti del terzo comma dell'art. 6 della legge, le ore impiegate a compiere le traversate, saranno escluse tutte le 24 ore del giorno di partenza e saranno invece, comprese tutte quelle del giorno di arrivo.

Nel calcolo del periodo di armamento delle navi a vela agli effetti dell'art. 4 della legge, si computeranno per intero il giorno di armamento e quello di disarmo.

Le distanze fra i porti di partenza e di arrivo, misurate secondo la linea diretta marittima, saranno desunte da prontuari da designarsi dal Ministro per le comunicazioni, e nel liquidare il premio saranno calcolate sino ad un miglio. Quando la linea diretta passa per un canale aperto alla navigazione, la misura della distanza verrà, di regola, effet-

tuata attraverso il canale, salvo che esistano motivi di impraticabilità del canale stesso, quale la chiusura, l'ostruzione temporanea, il pescaggio della nave: motivi la cui esistenza, peraltro, dovrà essere provata a cura dell'armatore con documenti idonei da allegarsi alla domanda di liquidazione, (certificati delle autorità consolari italiane, estratto del giornale di macchina per il pescaggio della nave).

Gli approdi non comprovati nel modo prescritto dalle presenti norme saranno considerati come non avvenuti.

Agli effetti della determinazione del limite massimo di cui al penultimo comma dell'art. 3 della legge, i percorsi effettuati da piroscafi e motonavi tra porti del Regno saranno computati già ridotti ai due terzi a sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

La riduzione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge non è applicabile ai motovelieri e velieri con motore ausiliario quali sono definiti dall'art. 8 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719.

Art. 12.

Per il calcolo del coefficiente $0,99^n$ di cui all'art. 3 della legge sarà usata la seguente tabella:

Anni compiuti	Coefficiente ($0,99^n$)	Anni compiuti	Coefficiente ($0,99^n$)
1	0,99000	26	0,77003
2	0,98010	27	0,76233
3	0,97030	28	0,75471
4	0,96060	29	0,74716
5	0,95100	30	0,73969
6	0,94148	31	0,73230
7	0,93206	32	0,72497
8	0,92274	33	0,71772
9	0,91351	34	0,71054
10	0,90438	35	0,70344
11	0,89533	36	0,69640
12	0,88638	37	0,68944
13	0,87752	38	0,68254
14	0,86874	39	0,67572
15	0,86006	40	0,66896
16	0,85145	41	0,66227
17	0,84294	42	0,65565
18	0,83451	43	0,64909
19	0,82616	44	0,64260
20	0,81790	45	0,63617
21	0,80972	46	0,62981
22	0,80162	47	0,62351
23	0,79361	48	0,61728
24	0,78567	49	0,61110
25	0,77781	50	0,60499

Art. 13.

Trascorso il termine di cui all'art. 8 della legge e determinato l'ammontare complessivo dei premi, il Ministro per le comunicazioni, in caso d'insufficienza della somma stanziata, stabilirà quale riduzione proporzionale sia da apportare all'ammontare dei premi. In tali limiti si provvederà al pagamento della differenza tra gli acconti già versati e l'ammontare di ciascun premio ridotto proporzionalmente come sopra.

Questi pagamenti residuali saranno effettuati a favore delle medesime persone alle quali venne a suo tempo corrisposto l'anticipo, senza che occorra la presentazione da parte loro di ulteriore domanda e documentazione, salvo soltanto i casi in cui gli acconti siano stati corrisposti in base al passavanti provvisorio e al certificato di stazza estero di cui alla lettera *a*), ultima parte, dell'art. 8 delle presenti norme, nei quali casi la liquidazione residua sarà fatta quando sia pervenuto al Ministero un certificato della Capitaneria di porto del compartimento d'inscrizione della nave, nel quale, premessa l'indicazione del nome, tipo e numero di iscrizione in matricola, si attesti l'avvenuto rilascio alla nave stessa dell'atto di nazionalità e del prescritto certificato di stazza e siano forniti gli estremi di tali documenti.

Art. 14.

Il pagamento dei premi sarà effettuato presso la Tesoreria della provincia in cui ha sede la Capitaneria di porto di inscrizione della nave, salvo che l'armatore non abbia designato nella sua domanda altra Tesoreria provinciale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG. *Il Ministro per le comunicazioni*: CIANO.

(5578)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1934.

Revoca della nomina del sig. Pigna Corrado da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 8 maggio 1928, numero 3168, col quale il sig. Pigna Corrado fu Giuseppe venne nominato rappresentante del sig. Rinaldi Ulisse fu Guglielmo, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Visto l'atto, in data 16 novembre 1933, col quale il predetto agente di cambio ha revocato il mandato, a suo tempo, conferito al menzionato sig. Pigna;

Decreta:

Con effetto dal 22 ottobre 1933 è revocata la nomina del sig. Pigna Corrado, da rappresentante del sig. Rinaldi Ulisse agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 20 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(5618)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Revoca della nomina del sig. Riboldi Gaetano da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 23 dicembre 1929, n. 7290, col quale il sig. Bonin Longare Lodovico fu Lelio venne nominato rappresentante del sig. Riboldi Giuseppe Gaetano fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 4 gennaio 1934-XII, col quale il predetto sig. Bonin Longare ha rinunciato al mandato, a suo tempo conferitogli dal menzionato sig. Riboldi;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Bonin Longare Lodovico da rappresentante del sig. Riboldi Gaetano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(5619)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1934.
Autorizzazione per l'impiego di alcool nella preparazione del carburante « Elcosina ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti i decreti Ministeriali 10 febbraio 1924 e 30 dicembre 1925 coi quali furono stabiliti i denaturanti dell'alcool da impiegare per la preparazione del carburante « Elcosina »;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1931, n. 9938, contenente le norme per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 874;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

Il carburante « Elcosina » potrà essere preparato indifferentemente con una delle formule seguenti:

a) Benzolo o oli leggeri del catrame, depurati o greggi .	dal 43 al 75 %	in peso
Alcool etilico (a 95° o assoluto)	» 18 » 50 %	»
Etere etilico	» 2 » 7 %	»
b) Benzine del petrolio (di distillazione o di craking), o di schisto o di calcari bituminosi, da sole o mescolate	dal 15 all'85 %	in peso
Benzolo o oli leggeri del catrame	» 2 al 55 %	»
Alcool etilico (a 95° o assoluto)	dall'8 » 35 %	»
Etere etilico	dal 2 » 7 %	»

Nelle formule suindicate l'alcool etilico, fino a concorrenza del 50 % delle quantità fissate, potrà essere sostituito con alcool metilico.

Art. 2.

Tanto l'alcool etilico quanto l'alcool metilico che entrano in miscela, dovranno essere previamente denaturati mediante l'aggiunta ad ogni ettolitro di alcool:

o del denaturante generale per carburanti stabilito dal decreto Ministeriale 9 aprile 1930, nella quantità di	litri	1
oppure della seguente miscela adulterante:		
Benzolo grezzo (85 % tra 80° e 120°)	»	3
Alcool metilico grezzo (metilene)	»	1
Etere solforico (almeno)	»	18

Il benzolo grezzo ed il metilene, da adoperare come adulteranti dell'alcool, dovranno essere forniti dalla ditta e previamente verificati dal competente Laboratorio chimico delle dogane.

Art. 3.

Qualora per la preparazione del carburante « Elcosina » si faccia uso della formula di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, con impiego di benzina di qualunque qualità, il benzolo e gli altri oli leggeri del catrame entrati in miscela, saranno assoggettati, a norma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1924, alla tassa di vendita stabilita per la benzina.

Art. 4.

Tanto la denaturazione dell'alcool quanto la preparazione del carburante, dovranno avvenire sotto la vigilanza degli agenti della Finanza, con le norme da stabilirsi dal competente Ufficio tecnico di finanza.

Le spese relative a tale vigilanza saranno a carico della ditta interessata.

Art. 5.

Il carburante come sopra preparato sarà esente dai vincoli della circolazione e del deposito.

Art. 6.

Le disposizioni dei decreti Ministeriali 10 febbraio 1924 e 30 dicembre 1925 sono abrogate.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(5654)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4100.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Kuliat fu Geltrude nato a Cairo d'Egitto addì 26 giugno 1886 e residente a Trieste, via Sara Davis n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gugliatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Kuliat è ridotto in « Gugliatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 5 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(661)

N. 11419-19773.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Ladich fu Giuseppe, nato a Trieste il 31 marzo 1866 e residente a Trieste, via del Bosco n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ladini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Ladich è ridotto in « Ladini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elisa Paulin in Ladich fu Giacomo, nata il 5 maggio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(662)

N. 11419-25360.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Dina Lampich fu Guido in Gherdol, nata a Maniago (prov. di Udine) l'11 novembre 1899 e residente a Trieste, via G. Orlandini n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Lampi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Dina Lampich in Gherdol è ridotto in « Lampi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(663)

N. 11419-16785.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Leban fu Federico, nata a Trieste il 20 settembre 1887 e residente a Trieste, via Conti n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lebani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Leban è ridotto in « Lebani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(664)

N. 11419-23567.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Lecan di Giovanni, nato a Trieste il 16 aprile 1901 e residente a Trieste, via Aldo Manuzio n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Lecan è ridotto in « Leani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Piccoli in Lecan di Giovanni, nata il 3 giugno 1904, moglie;
2. Duilia di Guglielmo, nata il 26 ottobre 1925, figlia;
3. Rinaldo di Guglielmo, nato il 4 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(665)

N. 11419-19948.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Lovrich di Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 2 febbraio 1905 e residente a Trieste, via Tigor n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Lovrich è ridotto in « Lauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(667)

N. 11419-24335.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Matilde Fischer fu Giuseppe ved. Luka, nata a Karlsbad il 25 giugno 1888 e residente a Trieste, via E. De Amicis n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Pescatori » e « Luca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Matilde Fischer ved. Luka sono ridotti in « Pescatori » e « Luca ».

Il cognome Luca viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Helga fu Giovanni, nata l'8 ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(668)

N. 11419-18870.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Laura Gersiak di Giuseppe, nata a Trieste il 3 luglio 1908 e residente a Trieste, via Manzoni n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Laura Gersiak è ridotto in « Ghersi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(684)

N. 11419-19949.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gherlanz di Anna, nato a Trieste il 16 novembre 1883 e residente a Trieste, via Gatteri n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gherlani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gherlanz è ridotto in « Gherlani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mercede Saravallo in Gherlanz di Enrico, nata il 13 agosto 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(685)

N. 11419-19951.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Gherlanz di Giovanni, nato a Trieste il 21 agosto 1909 e residente a Trieste, via Gatteri n. 332, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gherlani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Gherlanz è ridotto in « Gherlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(686)

N. 11419-16061.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Glessig di Antonio, nato a Trieste il 20 maggio 1909 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Glessig è ridotto in « Gessi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(687)

N. 11419-20223.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giulia Godnic di Giacomo, nata a Trieste il 18 novembre 1903 e residente a Trieste, via del Toro n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godenigo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giulia Godnic è ridotto in « Godenigo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(688)

N. 11419-15920.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Godnic fu Giuseppe, nato a Comeno il 31 maggio 1886 e residente a Trieste, via Zanetti n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Godnic è ridotto in « Godini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida di Luigi, nata il 2 marzo 1910, figlia;
2. Bruno di Luigi, nato il 2 aprile 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(689)

N. 11419-20222.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Godnic di Giacomo, nato a Trieste il 25 dicembre 1900 e residente a Trieste, via del Toro n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godenigo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Godnic è ridotto in « Godenigo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(690)

N. 11419-20225.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Godnic di Giacomo, nato a Trieste il 27 maggio 1897, e residente a Trieste via del Toro n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godenigo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il Regio decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Godnic è ridotto in « Godenigo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(691)

N. 11419-18869.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Godnik di Vicenzo, nato a Trieste il 22 settembre 1886, e residente a Trieste via Aldo Manuzio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1920 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il Regio decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Godnik, è ridotto in « Godini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Peric in Godnik di Antonio, nata l'11 marzo 1891, moglie;
2. Edoardo di Edoardo, nato il 4 marzo 1914, figlio;
3. Norma di Edoardo, nata il 25 novembre 1919, figlia;
4. Marco di Edoardo, nato il 2 gennaio 1922, figlio;
5. Mariagrazia di Edoardo, nata il 29 maggio 1929, figlia;
6. Giuseppe di Edoardo, nato il 14 agosto 1931, figlio;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(692)

N. 11419-19952.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Gomezel fu Andrea, nato a Duttoulino il 20 marzo 1876, e residente a Trieste, S. Saba n. 340, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gomiselli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il Regio decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gomezel, è ridotto in « Gomiseli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Licen in Gomezel fu Teresa, nata il 24 novembre 1885, moglie;
2. Elda di Antonio, nata il 13 gennaio 1914, figlia;
3. Clelia di Antonio, nata il 5 maggio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(693)

*

N. 11419-20853.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Grakek di Regina, nato a Trieste il 10 luglio 1895 e residente a Trieste, via S. Michele n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gracchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Grakek è ridotto in « Gracchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nerina Scipioni in Grakek di Spiridione, nata il 24 maggio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Ttrieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(694)

N. 11419-14805.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Hümmling fu Giovanni, nato a Trieste il 12 novembre 1903 e residente a Trieste, via Emo Tarabocchia n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Hümmling è ridotto in « Mellini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(695)

N. 11419-14804.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Hümmling fu Giovanni, nato a Trieste il 25 novembre 1899 e residente a Trieste, via E. Tarabocchia n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Hümmling è ridotto in « Mellini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Tristano di Rodolfo, nato il 21 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(696)

N. 11419-25541.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adalberto Hynek fu Adalberto, nato a S. Pietro del Carso il 27 dicembre 1859 e residente a Trieste, Barcola Bovedo n. 1387, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chinetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adalberto Hynek è ridotto in « Chinetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Luigia Huala in Hynek fu Tomaso, nata l'8 agosto 1862, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(697)

N. 11419-4095.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Ientschitsch fu Giovanni, nato a Trieste il 24 agosto 1900 e residente a Trieste, via Udine, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Genzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Ientschitsch è ridotto in « Genzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(698)

N. 11419-16537.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Amalia Jerantschitsch fu Antonio, nata a Tarvisio il 9 settembre 1902 e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Amalia Jerantschitsch è ridotto in « Gerani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(699)

N. 11419-20379.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Iurisevich di Michele, nata a Trieste il 9 dicembre 1887 e residente a Trieste, via di Ponziana n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Giorgio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Iurisevich è ridotto in « Di Giorgio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(700)

N. 11419-15787.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Pogorelec di Giovanni, nato a Trieste il 27 dicembre 1909 e residente a Trieste (Guardiella - Scoglietto n. 315), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gorelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Pogorelec è ridotto in « Gorelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(844)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Quarantanovesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 1930, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1930, registro n. 1 Corporazioni, foglio 232, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1934, n. 4295, lib. 1, vol. 21, col quale alla Ditta dott. Giulini s.a.g.l., domiciliata a Trieste, è concessa per anni 15 la facoltà di coltivare la miniera di bauxite de-

nominata « Adige », sita in territorio del comune di Visignano (Istria). Estensione ettari 126,83.

Decreto Ministeriale 25 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 285, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4706, lib. 1, vol. 22, col quale al condominio, rappresentato dal barone Nicola Giunti, domiciliato in Roma, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Comero », sita in territorio dei comuni di Strongoli e Melissa (Catanzaro). Estensione ettari 113.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio 336, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1934, n. 4294, lib. 1, vol. 21, col quale alla Società « The Camisolo Mine Limited », con sede a Glascow (Inghilterra), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di barite siti in località denominata « Calumerino », in territorio del comune di Primaluna (Como). Estensione ettari 2.72.70.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio 309, e all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 gennaio 1934, n. 4483, lib. 1, vol. 22, col quale ai condomini, rappresentati dall'ing. Villa Filippo Benvenuto, residente in Milano, è confermata in perpetuo la concessione della miniera di ferro denominata « Desiderata e Figazzina », sita in territorio del comune di Schilpario (Bergamo). Estensione ettari 40.52.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1933, reg. 1 Corporazioni, foglio 275, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 gennaio 1934, n. 4476, lib. 1, vol. 22, col quale al sig. Piruso Agostino, domiciliato in Santadi, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di barite siti in località Su Benatzu, comune di Santadi (Cagliari). Estensione ettari 17.55.42.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 256, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 gennaio 1934, n. 4477, lib. 1, vol. 22, col quale alla Società Accomandita Mineraria Industriale, domiciliata in Verona, è concessa per anni 10 la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata « Mottofaggiani », in comuni di S. Giovanni Ilarione e Vestenanuova (Verona). Estensione ettari 100.07.68.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 282, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 gennaio 1934, n. 4478, lib 1, vol. 22, col quale ai comuni di Bormio, Valfurva, Valdidentro e Valdisotto (Sondrio), rappresentati dal podestà del comune di Bormio, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale delle due sorgenti in località « S. Caterina », in territorio del comune di Valfurva (Sondrio). Estensione ettari 0.55.60.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 314, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 gennaio 1934, n. 3995, lib. 1, vol. 21, col quale al cav. Guglielmo Baroncelli, domiciliato a Poggibonsi (Siena), è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente « Coniano », sita in località S. Giorgio a Cinciano nel territorio del comune di Poggibonsi (Siena). Estensione ettari 25.45.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1933, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 318, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4701, lib. 1, vol. 22, col quale al sig. Giuseppe Soddu, domiciliato a Iglesias, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di baritina denominata « Sa Sedda de is Fossas » sita in territorio del comune di Iglesias (Cagliari). Estensione ettari 7.26.10.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1933, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 185, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4702, lib. 1, vol. 22, col quale al rag. Gabetta Aristide Mario, domiciliato in Aglio, comune di Coli (Piacenza), è concessa per anni 50 la facoltà di coltivare la miniera di pietra litografica sita in località denominata « Rio Rongnardone » in territorio del comune di Coli (Piacenza). Estensione ettari 37.87

Decreto Ministeriale 25 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1933, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 188, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 gennaio 1934, n. 3996, lib. 1, vol. 4, col quale ai signori Giovanni e Giuliano Mencucci, rappresentati dal primo, domiciliato a Villa Corridore di Betolle in comune di Sinalunga (Siena), è concessa per anni 90 la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Sorgente La Selva », sita in territorio dei comuni di Foiano della Chiana (Arezzo) e Sinalunga (Siena). Estensione ettari 63.50.

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1933, registro n. 2 Corporazioni, foglio 257, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1934, n. 4296, lib. 1, volume 21, col quale ai conti Bulgarini d'Elci, rappresentato dal conte Giuseppe Bulgarini d'Elci, domiciliato in Grosseto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di caolino denominata « Torniella », sita in territorio del Comune di Roccastrada (Grosseto). Estensione ett. 432,65.

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1933, registro n. 3 Corporazioni, foglio 44, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1934, n. 4293, lib. 1, volume 21, col quale all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua termo-minerale denominate « Terme di Battaglia - S. Elena », site in territorio del Comune di Battaglia Terme (Padova). Estensione ett. 16.05.14.

Decreto Ministeriale 7 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1933, reg. n. 3 Corporazioni, foglio n. 60, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 gennaio 1934, n. 3993, lib. 1, volume 21, col quale ai signori Angelo Stefani e Emilio Facchini, rappresentati dal primo, domiciliato a Levade di Portole (Pola), è trasferita e intestata la concessione di acque termo-minerali delle sorgenti site in località « S. Stefano », in territorio del Comune di Portole (Pola).

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1933, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 90, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 gennaio 1934, n. 4479, lib. 1, volume 22, col quale alla Ditta Fratelli Palli Caroni e Deaglio Paolo, domiciliato a Casale Monferrato, è concessa per anni 4 la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento, denominata « Paola Ovest », sita in territorio del comune di Pontestura (Alessandria). Estensione ett. 0.70.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1933, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 89, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1934, n. 4290, lib. 1, volume 21, col quale al condominio rappresentato dal sig. Stefano Salvaggio, domiciliato a Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Salvaggio » sita in territorio del comune di Grotte (Agrigento). Estensione etta. 1.89.

D. M. 18 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1933, reg. n. 3 Corporazioni fog. 87 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 gennaio 1934, n. 4291, lib. 1, vol. 21, col quale al condominio, rappresentato dal sig. Gaetano Mazzini Savatteri, domiciliato a Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Savatteri », sita in territorio del comune di Racalmuto (Agrigento). Estensione ett 2.20.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1933, reg n. 3 Corporazioni, foglio 84, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 gennaio 1934, n. 4379, lib. 1, volume 22, col quale ai condomini, rappresentati dal sig. Salvatore Panara, domiciliato a Favara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Falsirotta Fanara », sita in territorio del comune di Favara (Agrigento). Estensione ett. 20.90.

Decreto Ministeriale 20 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1934, reg. n 3 Corporazioni, fog. 95 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4705, lib. 1, vol. 22, col quale alla Soc. An. C. Palli e Figli, domiciliata a Milano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento, sito in località « Riva di Francia » in territorio del comune di Montecalvo Versiggia (Pavia). Estensione ett. 0.09.80.

Decreto Ministeriale 20 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1934, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 94 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 gennaio 1934, n. 4475, lib. 1, vol. 22, col quale alla Soc. Talco e Grafite Val Chisone, domiciliata a Pinerolo, è concessa per anni 99 la facoltà di coltivare i giacimenti di talco denominati « Colletto », siti in territorio del Comune di Roure (Torino). Estensione ett 43.47.59.

Decreto Ministero 20 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1934, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 96 ed all'Ufficio Atti pubblici di Roma il 19 gennaio 1934, n. 4474, lib. 1, vol. 22, col quale alla Soc. Talco e grafite Val Chisone, domiciliata a Pinerolo, è concessa per anni 99 la facoltà di coltivare la miniera di talco denominata « Valle Germanasca », sita in territorio dei Comuni di Massello, Perrero e Praly (Torino). Estensione ett. 21.26.

Decreto Ministeriale 26 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1934, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 152 ed all'Uffi-

cio atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4708, lib. 1, vol. 22, col quale ai condomini, rappresentati dal comm. Ignazio Sanfilippo, domiciliato in Casteltermini, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Scironello », sita in territorio del comune di Casteltermini (Agrigento). Estensione di ettari 20.68.

Decreto Ministeriale 26 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1934, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 105 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 gennaio 1934, n. 4380, lib. 1, vol. 22, col quale ai condomini, rappresentati dal sig. Francesco Cannarella, domiciliato in Licata, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Passarello », sita in territorio del Comune di Licata (Agrigento). Estensione ett. 611.62.

Decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1934, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 146 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4711, lib. 1, vol. 22, col quale ai condomini, rappresentati dal sig. Gaetano Melchiorre Lo Bue, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Sangiovannello Lo Bue », sita in territorio del comune di Casteltermini (Agrigento). Estensione ett. 228.

Decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1934, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 148 ed all'Ufficio Atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4703, lib. 1, vol. 22, col quale i giacimenti di marna da cemento, siti in località denominata « Fidellaro » dei comuni di Casale e Ozzano Monferrato (Alessandria), sono concessi ai perpetuo alla Società Unione Italiana Cementi e nel contempo trasferiti e intestati alla Soc. An. « Unione Cementi Marchino e C. », con sede in Casale Monferrato. Estensione ett. 15.64.30.

Decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, registrato alla Corte dei cont il 19 gennaio 1934, registro n. 3 Corporazioni, foglio 147 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4704, lib. 1, vol. 22, col quale l'area della concessione di marna da cemento, denominata « Palazzina Bovino », sita in territorio del Comune di Pontestura Monferrato (Alessandria) è ampliata alla superficie di ettari 44.10.12.

Decreto Ministeriale 10 gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1934, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 149 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4709, lib. 1, vol. 22, col quale ai condomini, rappresentati dal sig. Rosina Giuseppe, domiciliato a Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Rosina-Carmelo », sita in territorio del comune di Racalmuti (Agrigento). Estensione ett. 0,56.

Decreto Ministeriale 10 gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1934 reg. n. 3 Corporazioni, fog. 150 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4710, lib. 1, vol. 22, col quale al sig. Oliviero Licata di Baucina, domiciliato in Favara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Roccarossa-Baucina », sita in territorio del Comune di Favara (Agrigento). Estensione ett. 26.90.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1934, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 146 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4712, lib. 1, vol. 22, col quale ai condomini, rappresentati dal comm. Ignazio Sanfilippo, domiciliato a Casteltermini, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Sangiovannello Pintacuda Accia », sita in territorio del Comune di Casteltermini (Agrigento). Estensione ett. 195.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1934, reg. n. 3 Corporazioni, fog. 144 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 gennaio 1934, n. 4707, lib. 1, vol. 22, col quale ai condomini, rappresentati dal comm. Ignazio Sanfilippo, domiciliato a Casteltermini, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Ferro Roveto », sita in territorio di Casteltermini (Agrigento). Estensione ett. 162.

(5580)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla rappresentanza in Italia della Compagnia germanica di assicurazione « Allianza Und Stuttgarter Verein ».

La Società di assicurazioni « La Wilkelma », con sede in Magdeburgo, in data 14 giugno 1926 assorbita per fusione dalla Compagnia germanica « Allianza Und Stuttgarter Verein » rappresentata in Italia dal sig. Giovanni Marino, residente in Milano, via Monte Napoleone, n. 21, ed elettivamente in Roma, presso l'avv. Aldo Albonetti, via Valadier, n. 44, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di non aver alcuna pratica in sospeso, nè alcun danno da regolare, e di aver liquidati tutti i sinistri.

S'invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto rappresentante.

(2086)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 53.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.60
Inghilterra (Sterlina)	59.06
Francia (Franco)	76.475
Svizzera (Franco)	375.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.735
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.60
Cecoslovacchia (Corona)	48.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.67
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.625
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.02
Olanda (Fiorino)	7.875
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.65
Svezia (Corona)	3.08
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.85
Id. 3,50 % (1902)	86.675
Id. 3 % lordo	65.55
Prestito Conversione 3,50 %	93.725
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.15
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.725
Id. id. id. 1940	106.325
Id. id. id. 1941	106.70
Id. id. id. 1943	100.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	40432	100 —	*Bertotti* Marianna fu Alessandro, moglie di Bertotti Enrico, domt. a Valperga (Aosta).	*Gambotto* Marianna fu Alessandro, moglie ecc. come contro
»	924865	50 —	Strada *Laura* di Pirro, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso, domt. a Brema (Pavia) vincolata di usufrutto.	Strada *Eugenia-Laura* di Pirro, minore ecc. come contro; vincolata di usufrutto.
3,50 %	95507	10,50	Perolini *Lucia* fu Giovanni, moglie di Baladda Francesco, domt. a Moica (Novara).	Perolini *Maria-Anna-Lucia* fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
»	604714	346,50	Maiorano Elettra di Matteo, nubile, domt. a Salerno; con vincolo dotale pel matrimonio da contrarre con *De Sica* Arturo fu Felice.	Intestata come contro; con vincolo dotale pel matrimonio da contrarre con *Sica* Arturo fu Felice.
Prest. Naz. 4,50 %	3772	112,50	Cesari *Giovannina* di Giulio, nubile, domt. a Bologna.	Cesari *Alda-Giovanna-Maria* di Giulio, nubile, domt. a Bologna.
Cons. 5 %	379972	70 —	Frusconi Battista ed Enrica minori sotto la p. p. della madre *Ceruti Margherita* fu *Battista* ved. Frusconi, domt. a Milano; con usuf. vital. a *Ceruti Margherita* fu *Battista*, ved. Frusconi, domt. a Milano.	Frusconi Battista ed Enrica, minori sotto la p. p. della madre *Cerutti Carolina detta Margherita* fu *Giovanni Battista*, domt. a Milano: con usuf. vital. a *Gerutti Carolina detta Margherita* fu *Giovanni Battista* ecc. come contro
»	63064	315 —	Merigelli Francesca fu *Gesuelle* moglie di Colacino Domenico, domt. a Des Moines (S.U.A.).	Merigelli Francesca di *Gesuele* ecc. come contro.
»	85507	100 —	*Merigilli* Francesca di *Gesuelle*, moglie di Colacino Domenico, domt. a New York.	*Merigelli* Francesca di *Gesuele* ecc. come contro
» »	93076 93077	50 — 50 —	Merigelli Francesca di Gesuele, moglie di *Colacini* Domenico di Francesco, domt. a New York.	Merigelli Francesca di Gesuele, moglie di *Colacino* Domenico di Francesco, domt. a New York.
»	160112	700 —	Fassardi Oreste fu Giuseppe, domt. a Garlasco (Pavia); con usuf. vital. a Zaino *Virginia* fu Giuseppe, ved. di Fassardi *Battista*.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Zaino *Maria-Virginia* fu Giuseppe, ved. di Fassardi *Giovanni-Battista*.
»	212372	725 —	De Nicola Stanislao, Antonio, *Alberto* ed *Eleonora* fu Vincenzo, minori sotto la tutela di Altieri Antonio fu Francesco, domt. a Fontegreca (Caserta).	De Nicola Stanislao, Antonio, *Umberto* e *Leonora* fu Vincenzo, minori ecc. come contro.
»	183260	55 —	*Buccarelli* Giordano fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre D'Ostuni Maria fu Carmine ved. di *Buccarelli* Giovanni, domt. a Specchia (Lecce).	*Buccarella* Giordano fu Giovanni, minore ecc. come contro.
»	523166	210 —	Farinelli Carmine di *Pasquale*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Napoli.	Farinelli Carmine di *Vincenzo*, minore ecc. come contro.
»	84074	100 —	Catanese *Antonio* di Rosario, domt. a New York.	Catanese *Antonino* di Rosario, domt. a New York.
» »	470276 470277	350 — 350 —	Beccaria Carlo / Beccaria Pietro fu Giuseppe, domt. ad Imperia, con usuf. vital. a Battarelli *Modesta* fu Ignazio.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Battarelli *Teresa-Giovanna-Costanza* fu Ignazio.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	542715	1500 —	*Marino* Giuseppina fu Cono, domt. a Laurino (Salerno).	*Marmo* Giuseppina fu Cono, domt. come contro.
Obbligazioni ferroviarie romane	50	540 —	Bollano *Marcella* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Armitano Luigia fu Domenico ved. Bollano; con usufrutto ad Armitano Luigia.	Bollano *Cristina Marcella* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	52	510 —	Intestata come la precedente, senza usufrutto.	Intestata come la precedente, senza usufrutto.
»	53	195 —		
Cons. 5 %	106411	250 —	Vassallo Ernesto-Nino fu Girolamo, domt. a Grotte (Girgenti).	Vassallo Ernesto-Nino fu Girolamo, *minore sotto la p. p. della madre Vassallo Venera di Giuseppe, ved. di Vassallo Girolamo* domt. come contro.
3,50 %	92579	140 —	*Botta Firmina* nata Lupo del vivente Antonio, domt. a Vercelli.	*Lupo Giuseppina-Maria-Maddalena-Firmina-Amalia* figlia del vivente Antonio, domt. a Vercelli.
Cons. 5 %	356498	55 —	Serrano *Luigi* di Vito, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Montesano (Lecce).	Serrano *Vito-Donato-Luigi* di Vito, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1818)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 15 febbraio 1934-XII è stato rilasciato l'exquatur al signor Massimo Barabino, vice console onorario d'Argentina a La Spezia.

(5635)

In data 22 febbraio 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Pietro Parisi, console onorario di Danimarca a Venezia.

(5636)

MINISTERO DELLE COLONIE

Statuto del Consorzio di colonizzazione di Afgoi (Somalia italiana) approvato con decreto 23 gennaio 1934 del Ministro per le colonie.

(*Art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935*).

TITOLO I

Sede, partecipanti, fini.

Art. 1.

Il Consorzio di colonizzazione di Afgoi, costituito con R. decreto 26 ottobre 1933, n. 1532, ai sensi dei Regi decreti 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, e 2 marzo 1933, n. 370, ha sede in Afgoi.

Art. 2.

In conformità al R. decreto 2 marzo 1933, n. 370, partecipano al Consorzio tutti i titolari di concessioni agricole e i proprietari di terreno del comprensorio di Genale, il quale sarà delimitato con decreto governatoriale, giusta l'art. 1 del Regio decreto sopra citato.

Art. 3.

Il Consorzio di colonizzazione di Afgoi si propone:

a) di provvedere all'acquisto e cessione ai consorziati di attrezzi, macchine, concimi, sementi, piante, carburanti, lubrificanti e altre merci utili alla valorizzazione agricola industriale delle aziende;

b) di provvedere al servizio di vigilanza commerciale dei prodotti destinati all'esportazione;

c) di provvedere alla vendita ed esportazione in comune dei vari prodotti nel Regno e all'estero;

d) di dare informazioni sui consorziati ai fini di credito agrario senza assumere responsabilità e di assistere nell'interesse sia della generalità che dei singoli, i consorziati nello svolgimento delle varie pratiche con i competenti uffici di Governo; di provvedere alla fideiussione a favore dei consorziati;

e) di provvedere alla conservazione dei prodotti consorziati;

f) di adempiere a tutte le altre funzioni e compiti che derivino dal presente statuto o siano al Consorzio affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità.

TITOLO II

Organi di amministrazione del Consorzio.

Art. 4.

Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

L'assemblea è convocata in via ordinaria nel mese di marzo e nel mese di novembre, e in via straordinaria in seguito a richiesta del Governatore o a deliberazione del Consiglio di amministrazione o quando ne sia fatta richiesta dalla metà dei partecipanti al Consorzio ovvero dal Collegio dei sindaci.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nei casi di urgenza e previa autorizzazione del Governatore il termine è ridotto a cinque giorni.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio; nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della gestione, l'assemblea nomina un presidente temporaneo.

Art. 6.

Agli effetti delle votazioni e della eleggibilità alle cariche sono considerati partecipanti:

a) i titolari delle aziende individuali;
b) un solo rappresentante, riconosciuto dall'amministrazione del Consorzio, per ogni azienda intestata a più persone o a società.

Art. 7.

Nelle votazioni delle assemblee i partecipanti dispongono ciascuno di un voto; hanno inoltre un voto per ogni 25 quote per le prime 100 quote; un voto per ogni 50 quote per le successive 400 quote; ed un voto per ogni 100 quote per le quote ulteriori.

Le frazioni dei numeri di quote dianzi stabiliti che siano superiori alla metà sono considerate pari all'intero.

Le assemblee sono valide in prima convocazione con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino la metà delle quote di partecipazione, ed in seconda convocazione con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino il terzo delle quote stesse.

Le deliberazioni delle assemblee sono valide quando sono approvate con un numero di voti pari alla metà più uno di quelli di cui dispongono gli intervenuti.

Le votazioni hanno luogo per appello nominale.

I partecipanti possono farsi rappresentare nelle assemblee da mandatari, partecipanti o estranei al Consorzio.

Art. 8.

Sono di competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione del bilancio di previsione, finanziario ed economico;
b) l'approvazione del conto consuntivo, finanziario ed economico;
c) l'approvazione dei regolamenti da emanarsi per l'attuazione del presente statuto;
d) l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e di un sindaco;
e) l'imposizione di contributi, diritti e percentuali sui terreni, sui prodotti e sulle vendite;
f) la deliberazione sugli oggetti ad essa rimessi dal Consiglio;
g) la deliberazione su tutti gli altri oggetti ad essa deferiti dal presente statuto e dai regolamenti predetti emanati per la sua attuazione.

Art. 9.

Il presidente è nominato dal Governatore, che lo sceglie tra i partecipanti al Consorzio; dura in carica tre anni; può essere riconfermato e può essere sostituito prima della scadenza.

Il presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, ed ha la firma di tutti gli atti ufficiali e dei contratti; presiede la assemblea dei partecipanti ed il Consiglio di amministrazione.

Nei casi di assenza o di impedimento il presidente è sostituito da un membro del Consiglio designato dal Governatore.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due membri, oltre il presidente, eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante avviso recapitato almeno due giorni prima della convocazione, salvo i casi di riconosciuta urgenza.

Nell'avviso debbono essere indicati gli oggetti da sottoporsi a discussione.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di ambedue i membri, oltre il presidente, e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria in ogni caso la presenza del rappresentante del Governo indicato all'articolo 21.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione:

a) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;
b) compila i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
c) compila i regolamenti dei vari servizi ed i regolamenti interni da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea ai sensi della lettera c) dell'art. 8;
d) propone all'assemblea l'imposizione di tributi, diritti, percentuali;
e) determina i tassi di interesse, sia nelle operazioni attive che passive;
f) delibera sulle domande di credito e di fideiussione ai consorziati;
g) determina gli emolumenti dei sindaci;
h) delibera a carico dei soci i provvedimenti disciplinari che saranno specificati nei regolamenti. Detti provvedimenti, per essere esecutivi dovranno riportare l'approvazione del Governatore;
i) nomina nel suo seno l'incaricato di esperimentare il tentativo di conciliazione nelle controversie tra i partecipanti;
l) delibera i contratti di ogni genere;
m) delibera i progetti di lavori, e di impianti;
n) delibera le assunzioni in servizio ed il licenziamento degli impiegati;
o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dai regolamenti emanati per la sua attuazione.

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci è composto di due membri dei quali uno eletto dall'assemblea anche tra gli estranei al Consorzio e l'altro nominato dal Governatore; essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

I sindaci esaminano nella prima quindicina di ottobre il bilancio di previsione e nella prima quindicina di marzo il consuntivo, elaborati dal Consiglio di amministrazione, e riferiscono all'assemblea con relazione.

I sindaci adempiono a tutti gli altri incarichi previsti dal Codice di commercio. Essi hanno facoltà di prendere visione in qualunque momento, sia collegialmente che individualmente, delle scritture principali ed accessorie e degli atti contabili dell'amministrazione del Consorzio.

TITOLO III

Patrimonio e finanza.

Art. 14.

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dai beni immobili e mobili provenienti da acquisti, investimenti di capitali, donazioni e lasciti;
b) dalle quote di partecipazione dei concessionari e proprietari partecipanti, in ragione di lire dieci per ettaro di terreno destinato a valorizzazione agricola;
c) dagli eventuali contributi finanziari;
d) dagli accantonamenti sugli utili dell'esercizio finanziario.

Art. 15.

Costituiscono le entrate del Consorzio:

a) gli interessi attivi;
b) le rendite patrimoniali;
c) gli eventuali contributi di esercizio;
d) le provvigioni sulle forniture di cui alla lettera a) dell'articolo 3;
e) i contributi sui terreni destinati a speciali colture, determinati per unità di superficie;

f) i diritti sui prodotti conservati o manipolati, determinati per unità di peso;
g) le percentuali sulle vendite collettive di prodotti, determinate per unità di peso o sul valore;
h) le entrate eventuali.

Art. 16.

Sono spese del Consorzio:
a) le spese per il personale;
b) le spese per acquisto e manutenzione di mobili per gli uffici;
c) le spese per fitto e illuminazione degli uffici, per cancelleria, posta, telegrafo e telefono;
d) le spese di manutenzione degli immobili destinati a uffici e magazzini;
e) gli emolumenti ai sindaci;
f) le spese eventuali.

Art. 17.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 18.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa è compilato entro il mese di ottobre precedente l'inizio dell'esercizio e riguarda tanto la gestione finanziaria quanto quella economica dell'Ente.
Il conto consuntivo riguarda pure tanto la gestione finanziaria quanto quella economica ed è compilato entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio.
Al consuntivo è allegato anche il conto patrimoniale.

Art. 19.

Gli utili netti dell'esercizio finanziario sono destinati:
a) al pagamento di un interesse sulle quote di partecipazione, in misura non superiore al sei per cento;
b) una quota pari al 30 per cento della rimanenza al patrimonio;
c) una quota pari al 50 per cento della rimanenza alla costituzione di un fondo di riserva;
d) la residua quota a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi di rendimento per i vari servizi, studi, sussidi.

Art. 20.

Nel caso che l'esercizio si chiuda in perdita questa è coperta con prelevamenti dal fondo di riserva, ed ove questi non risultino sufficienti, gli utili netti degli esercizi successivi saranno destinati a reintegrare la perdita stessa.

Art. 21.

Un regolamento determinerà le norme amministrative contabili per la gestione delle entrate e delle spese e per la compilazione del bilancio, del consuntivo e del conto patrimoniale.

TITOLO IV

Controllo governativo.

Art. 22.

Un funzionario governativo interviene senza voto alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea, ed ha facoltà di sospendere le deliberazioni non soggette all'approvazione di cui all'articolo seguente per riferire al Governo, il quale provvede in merito.

Art. 23.

A norma dell'art. 6 del R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, sono soggetti alla approvazione del Governatore o del commissario regionale da lui delegato, i seguenti atti dell'amministrazione del Consorzio:
1° bilanci preventivi ed eventuali variazioni di essi e conti consuntivi;
2° regolamenti di amministrazione e regolamenti dei vari servizi e loro variazioni;
3° contratti di mutuo e contratti di ogni genere che vincolino il Consorzio oltre l'anno e superino il valore di lire cinquantamila;
4° deliberazioni di stare in giudizio;
5° deliberazioni relative alla nomina delle cariche e degli impiegati, alla assegnazione di stipendi e di indennità, al conferimento di incarichi retribuiti;
6° imposizioni di contributi, diritti, percentuali;
7° progetti e lavori o di impianti che superino il valore di lire cinquantamila.
Gli atti anzidetti devono a cura del presidente essere rimessi al Governo o al commissario regionale entro 5 giorni dalla deliberazione.

Art. 24.

Nel caso che il Consorzio non provveda adeguatamente ai servizi previsti dallo statuto, il Governatore può nominare un commissario con incarico di provvedere di ufficio, a spese del Consorzio.

Art. 25.

Il Governatore ha facoltà di ordinare ispezioni in tutti gli uffici e servizi del Consorzio.

Art. 26.

A norma dell'art. 9 del R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, l'amministrazione del Consorzio può essere sciolta con decreto motivato dal Ministero delle colonie su proposta del Governatore. In sua vece è nominato un commissario straordinario coi poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione.
Qualora concorrano speciali motivi possono essere affidati al commissario anche i poteri dell'assemblea.
Il commissario straordinario dura in carica per il periodo di tempo stabilito dal decreto di nomina, periodo che può essere prorogato.

TITOLO V

Controversie.

Art. 27.

Per le controversie che in dipendenza dell'applicazione del presente statuto e dei regolamenti emanati per l'attuazione di esso, possono insorgere tra i singoli consorziati, un membro del Consiglio di amministrazione designato dal Consiglio, è incaricato di esperimentare il tentativo di conciliazione.
Per le controversie della stessa specie tra i consorziati e l'Ente lo stesso incarico è demandato al commissario della Regione.

Art. 28.

Nel caso di mancata conciliazione a norma dell'articolo precedente le controversie sono compromesse obbligatoriamente in un Collegio di tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti ed il terzo dal giudice della Colonia.
Gli arbitri giudicheranno secondo le regole del diritto ed hanno la facoltà di rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, nonostante i rimedi di legge.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 29.

Un regolamento approvato dall'assemblea fisserà le norme per l'assunzione e il trattamento economico e di assicurazione del personale occorrente per il funzionamento del Consorzio.
Tale trattamento non potrà essere superiore a quello attribuito al personale a contratto e giornaliero dipendente dal Governo della Colonia.
Fino a quando il Consorzio non avrà i mezzi finanziari per provvedere alla assunzione del personale, le varie attribuzioni saranno disimpegnate gratuitamente dai partecipanti, in base ad incarichi conferiti dal presidente.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le norme dei Regi decreti 29 dicembre 1932, nn. 1935 e 1936, e 2 marzo 1933, n. 370, e le disposizioni legislative vigenti in Colonia.

(5590)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 31 Gennaio 1934-XII — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		7.101.479.283,24	+ 2.353
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	243.544.884,79		— 30.616
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . »	103.739,13		+ 32
		243.648.623,92	— 30.584
Riserva totale . . . . . L.		7.345.127.907,16	— 28.231
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		308.671.067.16	— 1.221
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.648.725.404,89	— 15.854
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.283.682,79	+ 186
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	514.276.037,94		— 105.474
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	82.074,40		—
		514.358.112,34	— 105.474
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.373.684.137,42	+ 285
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	8.634.383,24		— 7.916
altri . . . . »	31.158.288,67		— 6.574
		39.792.671,91	— 14.490
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		161.406.437,86	—
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . »		1.131.890.934,97	+ 15.606
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	123.053.092,89		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	244.704.359,66		—
Debitori diversi . . . . »	558.802.877 —		— 58.897
		989.045.329,55	— 58.897
Spese . . . . L.		13.280.637,44	+ 5.896
L.		17.504.064.428,49	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		32.039.562.583,06	+ 821.113
L.		49.543.627.011,55	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		405.021.990,29	— 1.713
TOTALE GENERALE . . . L.		49.948.649.001,84	

Saggio normale dello sconto 3 % (dall'11 dicembre 1933-XII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(8209)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

febbraio 1934 (XII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 Gennaio 1934-XII — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	12.919.353.100 —	— 148.239
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	306.939.853,44	— 79.780
Depositi in conto corrente	»	1.569.040.865,09	+ 198.378
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	15.095.333.818,53	— 29.641
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	414.767.950,54	+ 132.900
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	475.744.060,05	— 306.105
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente	»	103.693.274,17	+ 10
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . L. 127.913.263,39			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . . » 514.334.291,09			— 360
		688.247.554,48	— 360
Rendite del corrente esercizio	L.	40.874.884,86	+ 1.002
Utili netti dell'esercizio precedente	»	52.902.885.86	—
	L.	17.504.064.428,49	
Depositanti	»	32.039.562.583,06	+ 821.113
	L.	49.543.627.011,55	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	405.021.990,29	— 1.713
TOTALE GENERALE	L.	49.948.649.001,84	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 48.66 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 54.97 %

Ragioneria - Il sotto capo servizio: PIERINI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 24
dal 16 al 31 dicembre 1933 - Anno XII

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Bitonto	B	—	1
Bergamo	Fontanella	B	—	1
Brescia	Gianico	B	—	1
Id.	S. Zeno Naviglio	B	—	1
Brindisi	Carovigno	O	—	1
Campobasso	Guglionesi	B	—	1
Cosenza	Rossano	B	—	1
Cuneo	Neive	B	—	1
Lecce	Nociglia	O	1	—
Messina	Messina	B	—	1
Id.	Oliveri	B	—	1
Id.	S. Agata di Mil.	B	—	1
Milano	Pieve Emanuele	B	—	1
Novara	Oleggio	B	—	1
Pavia	Torre d'Isola	B	—	1
Id.	Zavattarello Valverde	B	1	—
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	Chiaromonte	Cp	—	1
Id.	Viggiano	O	—	2
Roma	Ariccia	B	—	1
Id.	Capena	B	1	—
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Monte Flavio	B	1	—
Id.	Percile	B	1	—
Sassari	Laerru	B	—	1
Siracusa	Pachino	O	—	1
Taranto	Castellaneta	B	2	—
Id.	Mottola	B	1	—
Terni	S. Venanzo	O	—	1
Torino	Pinerolo	B	—	1
Id.	Samo C.	B	—	1
Id.	Settimo T.	B	—	1
Vicenza	Thiene	B	—	1
			9	27

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Modena	B	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Sassari	Illorai	B	1	—
			2	2

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aosta	Agliè	B	—	1
Id.	Aosta	B	—	3
Id.	Azeglio	B	—	2
Id.	Caluso	B	1	—
Id.	S. Giusto C.	B	2	3
Id.	Vische	B	—	1
Arezzo	Capolona	B	—	1
Id.	Castel S. Nicolò	B	3	1
Bergamo	Almenno S. Salv.	B	—	2
Id.	Bergamo	B	—	2
Id.	Clusone	B	1	1
Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Pontoranica	B	—	1
Id.	Sorisole	B	1	3
Id.	Torre de' Busi	B	—	1
Id.	Zogno	B	1	1
Brescia	Manerbio	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Id.	Villachiara	B	—	1
Como	Colle Brianza	B	—	2
Id.	Galbiate	B	3	2
Id.	Garbagnate	B	1	—
Id.	Lecco	B	—	2
Id.	Valmadrera	B	—	3
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	La Morra	B	—	1
Id.	Martiniana R.	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Sanfront	B	—	1
Id.	S. Stefano B.	B	—	1
Id.	Vinadio	B	—	1
Genova	Genova	B	—	1
Id.	Rapallo	B	—	1
Imperia	Pieve di Teco	B	1	1
Milano	Peschiera Borromeo	B	—	1
Novara	Galbiate	B	—	3
Id.	Romentino	B	—	1
Pavia	Costa dei Nobili	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Savona	Savona	B	—	3
Torino	Brusasco	B	2	—
Id.	Chieri	B	2	—
Id.	Chivasso	B	2	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Pancalieri	B	1	—
Id.	S. Benigno	B	1	—
			23	57

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Civitella della Chiana	S	1	—
Bari	Bitritto	S	—	1
Belluno	Feltre	S	2	—
Id.	Ponte nelle Alpi	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	1
Bologna	Medicina	S	1	—
Id.	S. Agata Bol.	S	1	—
Campobasso	Gallo	S	—	1
Id.	Montefalcone Sannio	S	—	2
Cosenza	Fagnano C.	S	—	2
Id.	Torano C.	S	1	1
Cremona	Pizzighettone	S	1	—
Cuneo	Mondovì	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue: Malattie infettive dei suini.			
Cuneo	Savigliano	S	1	—
Ferrara	Bondeno	S	—	1
Firenze	Palazzuolo R.	S	—	1
Id.	Pontassieve	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Volturino	S	—	3
Genova	Arenzano	S	—	1
Matera	Salandra	S	2	3
Id.	S. Mauro Forte	S	2	2
Parma	Noceto	S	1	—
Id.	S. Lazzaro	S	1	—
Perugia	Città di Castello	S	1	—
Id.	Marsciano	S	2	—
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Pola	Canfanaro	S	—	1
Potenza	Cancellara	S	—	2
Id.	Chiaromonte	S	5	—
Id.	Senise	S	3	2
Salerno	Buonabitacolo	S	1	—
Id.	Gioia del Colle	S	—	2
Id.	Tramonti	S	1	—
Sassari	Villanova	S	1	—
Siena	Rapolano	S	—	3
Id.	Sarteano	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	—	1
Id.	Sovicille	S	1	—
Taranto	Crispiano	S	1	—
Id.	Martina Franca	S	2	—
Teramo	Teramo	S	6	1
Trento	Lomaso	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Treviso	Mogliano Veneto	S	—	1
Trieste	Trieste	S	4	3
Udine	Casarsa	S	—	1
Venezia	Annone V.	S	1	—
Id.	Concordia	S	1	—
Id.	Dolo	S	1	—
Id.	Grisolera	S	3	1
Id.	Mirano	S	1	—
Id.	Noale	S	1	—
Id.	Pramaggiore	S	2	—
Verona	Anglitari	S	—	1
Id.	Verona	S	—	1
			56	45
	Morva.			
Bari	Trani	E	—	1
Roma	Roma	E	—	1
			—	2
	Farcino criptococcico.			
Messina	Messina	E	4	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Salerno	Angri	E	—	1
Id.	Mercato S. Sev.	E	—	1
Id.	Pagani	E	—	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	—	1
	Segue: Farcino criptococcico.			
Trapani	Marsala	E	33	—
Id.	Mazara del Vallo	E	1	—
Id.	Salaparuta	E	1	—
Udine	Udine	E	—	1
			42	5
	Rabbia.			
Frosinone	Casalattico	Cn	—	1
Id.	Casalvieri	Cn	—	1
Lecce	S. Cesario	Cn	1	—
Siena	S. Giov. d'Asso	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Cn	—	1
			1	4
	Rogna.			
Campobasso	Cerro al Volturno	O	17	—
Id.	Civitanova	O	2	—
Frosinone	Fiuggi	O	3	—
Id.	S. Elia Fiume Rapido	O	1	—
Matera	Accettura	E	1	—
Id.	S. Mauro Forte	E	2	—
Id.	Stegliano	E	2	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Spello	O	1	—
Potenza	Marsico Vetere	O	—	3
Id.	Potenza	O	—	1
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Mandela	O	1	—
Id.	Roma	O	4	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Terni	Narni	O	4	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Viterbo	Gallese	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	1	—
			49	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Caltanissetta	Mussomeli	Cp	1	—
Catania	Giarre	O	3	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Rieti	Forano	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
			7	—
	Aborto epizootico.			
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Belluno	Lozzo	B	3	1
Id.	Mel	B	—	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Id.	Bazzano	B	1	1
Id.	Calderara	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico.*				
Bologna	Castelmaggiore	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	2	—
Id.	Monghidoro	B	1	—
Id.	Monte S. Pietro	B	2	—
Id.	S. Giov. in Persiceto	B	3	1
Id.	S. Pietro in Casale	B	2	—
Id.	Sant'Agata	B	1	—
Cremona	Cappella Cantone	B	1	—
Id.	Formicara	B	1	—
Id.	Grumello Cr.	B	1	—
Id.	Soresina	B	2	—
Genova	Genova	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Bomporto	B	3	—
Id.	Campogalliano	B	3	—
Id.	Camposanto	B	1	—
Id.	Carpi	B	26	5
Id.	Castelfranco	B	9	1
Id.	Castelnuovo	B	4	1
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Finale	B	6	—
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Formigine	B	6	3
Id.	Maranello	B	4	1
Id.	Morano	B	1	—
Id.	Modolla	B	7	3
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	15	—
Id.	Nonantola	B	3	1
Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	Prignano	B	1	—
Id.	Ravarino	B	6	1
Id.	Sassuolo	B	—	1
Id.	S. Cesario	B	2	—
Id.	S. Prospero	B	6	5
Id.	Soliera	B	10	4
Novara	Carpignano S.	B	2	—
Padova	Piombino Dese	B	—	1
Parma	Langhirano	B	—	2
Id.	Noceto	B	1	1
Id.	Sala B.	B	1	—
Pesaro Urbino	S. Leo	B	—	1
Pistoia	Pieve a Nievolo	B	—	1
Reggio Emilia	Bibbiano	B	1	—
Id.	Castellarano	B	1	—
Id.	Cavriago	B	1	—
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Gattatico	B	1	—
Id.	Gualtieri	B	—	7
Id.	Reggio E.	B	1	—
Id.	Rolo	B	1	—
Roma	Roma	B	9	—
Siena	Colle di Val d'Elsa	B	2	—
Sondrio	Codrasco	B	—	1
Varese	Varese	B	1	—
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	3	—
Id.	Cona	B	8	—
Id.	Dolo	B	2	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Pramaggore	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagl.	B	—	1
Id.	S. Michele del Quarto	B	2	—
Id.	Torre di Mosto	B	1	—
			185	47

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Tubercolosi bovina.				
Ascoli Piceno	Amandola	B	—	1
Bari	Ruvo	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	5	—
Bolzano	Appiano	B	—	1
Id.	Bolzano	B	—	6
Id.	Bressanone	B	—	1
Id.	Brunico	B	—	2
Id.	Campo Tures	B	—	2
Id.	Merano	B	—	3
Campobasso	Monteroduni	B	—	1
Lucca	Camaiore	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Udine	Fontanafredda	B	—	1
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Fossalta di Piave	B	1	—
			8	20
Diarrea dei vitelli.				
Belluno	Feltre	B	—	1
Influenza del cavallo.				
Gorizia	Gorizia	E	1	—
Difterite aviaria.				
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	1	—
Gorizia	Merna	P	1	—
Livorno	Collesalvetti	P	2	—
Id.	Piombino	P	1	—
Taranto	Martina Franca	P	—	1
Id.	Massafra	P	—	1
			5	2
Colera dei polli.				
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Genova	Chiavari	P	—	1
Id.	Genova	P	—	1
Padova	Abano	P	1	—
Id.	Malè	P	—	4
Id.	Merlara	P	—	1
Id.	Piazzola	P	—	2
Id.	Saccolongo	P	1	—
Id.	S. Pietro in Gù	P	1	—
Id.	Villa del Conte	P	1	—
Pesaro e Urbino	Gabicce	P	—	1
Roma	Roma	P	2	—
Torino	Torino	P	—	1
Trieste	Trieste	P	1	—
Udine	Sedegliano	P	1	—
Venezia	Caorle	P	2	—
Id.	Mirano	P	1	—
			11	12

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	21	34	36
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	14	47	80
Malattie infettive dei suini	30	57	101
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	5	12	47
Rabbia	4	5	5
Rogna	8	22	53
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	5	7
Aborto epizootico	17	72	232
Tubercolosi bovina	8	15	28
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	2
Difterite aviaria	4	6	7
Colera dei polli	4	17	23

B *bovina*, Buf *bufalina*, O *ovina*, Cap *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(1867)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Strognano Alto per la costruzione e l'esercizio di un acquedotto rurale (Parma).

Con R. decreto 5 febbraio 1934, registrato dalla Corte dei conti il 21 febbraio successivo al registro 4, foglio 362, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di Strognano Alto per la costruzione e l'esercizio di un acquedotto rurale a servizio delle località Strognano Alto, Graiana e Ca' dei Bianchi in comune di Langhirano (Parma).

(5644)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione Venasca-Brossasco-Rossana in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 25 gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio successivo, al registro n. 4, foglio n. 187, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio d'irrigazione Venasca-Brossasco-Rossana, con sede nel comune di Venasca, provincia di Cuneo.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 348 ditte, con un comprensorio di ettari 200.82.14, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati tenutasi, a norma di legge, in Venasca in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5645)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Torregrotta » (Messina).

Con R. decreto 5 febbraio 1934, registrato dalla Corte dei conti il 21 dello stesso mese al registro 4, foglio 363, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Torregrotta » (Messina).

(5646)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per n. 5 posti di capo manipolo della Milizia forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, col quale è istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, che tratta del reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ed esami a n. 5 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale da conferire ai giovani

che hanno conseguito presso l'Istituto superiore agrario forestale di Firenze il diploma di specializzazione forestale e ai laureati in scienze agrarie, i quali ultimi dovranno frequentare il Corso speciale di istruzione forestale, presso il predetto Istituto, della durata di un anno.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 5, corredata dai seguenti documenti, redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili, con la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente bando di concorso, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 28° anno di età; questo limite è portato al 33° anno per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. Per gli iscritti senza interruzioni al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare, il limite di età è portato a 39 anni;

c) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole. Possono però partecipare al concorso — anche se ammogliati — gli incorporati ed in servizio nella Milizia nazionale forestale, alla data del presente bando. In questo caso essi sono dispensati dal presentare il certificato di stato libero suddetto;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nella lista di leva. Gli ex combattenti e i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-18 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico della Milizia nazionale forestale, vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche ed è idoneo ad incondizionato servizio militare;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle autorità prefettizie, di data non anteriore di mesi due a quella del presente bando di concorso;

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

i) diploma di specializzazione forestale, conseguito presso il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze o diploma di laurea in scienze agrarie per i dottori in agraria;

l) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie di esami;

m) fotografia di data recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

n) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie italiane, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a 10 giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità.

Art. 6.

Prima degli esami, i concorrenti dovranno subire una visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale per accertare la loro attitudine fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale. Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 7.

La Commissione, di cui all'art. 5, procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno in una prova scritta ed una orale. La prova scritta verterà su argomento professionale attinente ai compiti della Milizia nazionale forestale. La prova orale consisterà nella discussione del tema scritto e su alcune nozioni di statistica agraria e forestale.

Art. 9.

La visita sanitaria, di cui all'art. 6, del presente bando avrà luogo in Roma il giorno 14 giugno p. v., e gli esami si inizieranno, improrogabilmente, il mattino del 15 giugno 1934-XII, nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prova scritta avrà la durata di sette ore; quella orale sarà di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 10.

La Commissione di cui all'art. 5, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i 10 ventesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso: tutti gli altri saranno chiamati con invito personale alla prova stessa.

Art. 11.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta, con pallottole bianche e nere, sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da 10 a 20 per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun membro della Commissione d'esame.

Art. 12.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio, che dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medio;
e) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 13.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale forestale a decorrere dal 1° luglio 1934-XII, e la loro anzianità relativa sarà stabilita in modo definitivo in base alla graduatoria di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(5655)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.